



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

150/2014
Novembre/08/2014 (*)
Napoli 18 Novembre 2014

Al fine di individuare correttamente i datori di lavoro del turismo, dei pubblici esercizi e/o dello spettacolo, esclusi dall'applicazione della clausola di contingentamento prevista per i contratti a chiamata, attualmente fissata in 400 giornate lavorative nell'arco di un triennio, è necessario far riferimento al codice ATECO o, in subordine, ai CC.CC.NN.LL. applicati. Tale importante chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n° 26 del 7 novembre u.s..

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 26 del 7 novembre 2014, è tornato nuovamente a fornire i propri chiarimenti sulla corretta applicazione del **contratto di lavoro intermittente**, introdotto nel nostro ordinamento positivo dal Decreto Legislativo n° 276/2003 ed oggetto di ripetute modificazioni nel corso degli anni.

Come noto, con l'attuale impianto normativo, l'art. 34 comma 2-*bis* del prefato decreto delegato, **"contingenta" il numero di giornate lavorative effettuabili dal prestatore a chiamata, nell'arco di un triennio, nella misura massima di 400.**

Sono esclusi dal rispetto di tale soglia, oltrepassata la quale il contratto viene considerato un "normale" rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, i datori di lavoro del turismo, dello spettacolo ed i pubblici esercizi.

Orbene, il Ministero del Lavoro, con il documento di prassi in disamina, in risposta al quesito inoltrato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha provveduto a fornire il proprio parere al fine di individuare correttamente i datori di lavoro che possono essere ritenuti rientranti nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e/o dello spettacolo.

A giudizio dei tecnici del Dicastero di Via Flavia, che si sono rifatti (*anche*) ai criteri di individuazione utilizzati per le cc.dd. "comunicazioni semplificate" di instaurazione dei rapporti di lavoro, ampiamente illustrati con le note n.ri 2369 e 4269, entrambe dell'anno 2012, **i datori di lavoro interessati alla facilitazione de qua, sono:**

- quelli iscritti alle competenti Camere di Commercio con i **codici attività ATECO 2007** corrispondenti ai menzionati settori produttivi;
- quelli che, **pur non rientrando nei predetti codici ATECO, svolgono ugualmente attività proprie del turismo, dei pubblici esercizi e/o dello spettacolo applicando, allo stesso tempo, i relativi CC.CC.NN.LL.**

In nuce, per potersi ritenere escluso dall'applicazione del limite delle 400 giornate di lavoro nell'arco del triennio, **il datore di lavoro dovrà essere in possesso del codice ATECO 2007 riferibile ad uno dei settori produttivi fra il turismo, i pubblici esercizi e/o lo spettacolo, ovvero svolgere, nella realtà fattuale, tali attività applicando, al contempo, i contratti collettivi nazionali di lavoro per tali specifici settori.**

In ultimo, è opportuno ricordare che il limite in disamina è, in ogni caso, riferito alle sole prestazioni poste in essere successivamente al **28 giugno 2013.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA